

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI TORINO

F O G L I O I N F O R M A T I V O

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL RECLUTAMENTO DI LAVORATORI PER L'ATTIVITA' ALL'ESTERO O AL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI PROPRI DIPENDENTI.

- 1) La materia è regolata dal D.L. 31 luglio 1987, n. 317 (G.U. n. 179 del 3.8.87) convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 398 (G.U. del 15.10.1987) nonché dal D.M. in data 16.8.88 (g.u. N. 224 DEL 23.1.1988).
- 2) Ai sensi delle leggi di cui al punto 1, per reclutare in Italia lavoratori o per trasferire dall'Italia propri dipendenti, per attività subordinata da svolgere nei paesi extracomunitari, i datori di lavoro devono chiedere, in via preventiva, le autorizzazioni. A tale scopo deve essere presentata istanza **in bollo** (vedi punto 3) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione I - Via Fornovo n. 8 00192 ROMA, e inoltrare **copia in carta semplice** al Ministero degli Affari Esteri D.G.E.A.S. Uff. I II o III (rispettivamente competenti) per Paesi dell'Europa (non facenti parte dell'Unione Europea), Asia, Africa, America e Oceania, e alla Direzione Regionale del Lavoro competente per sede del richiedente l'autorizzazione. Alla domanda (vedi punto 3) (preferibilmente redatta in base al fac-simile allegato al D.M. 16.8.88) devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) se il datore di lavoro è Ditta individuale: il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; se è Società: il certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale; (per entrambi certificati la data di rilascio non deve essere anteriore a mesi uno).
 - b) Appalto, ordine, commesse, o altro documento comprovante l'impegno assunto dal datore di lavoro per l'espletamento dell'attività all'estero. Nel caso di trasferimento di proprio dipendente c/o consociata o altre strutture, può essere prodotta, invece copia dell'accordo, della richiesta del distacco ecc.. Se il trasferimento del dipendente è richiesto per lo svolgimento da parte dello stesso dell'attività presso una struttura all'estero del datore di lavoro (filiale, Ufficio di rappresentanza ecc.) è sufficiente il certificato della C.C.I.A.A. se dallo stesso risulta la dislocazione all'estero dell'unità locale, o copia della delibera di istituzione all'estero dell'unità locale, oppure altro atto idoneo allo scopo, in luogo dell'appalto, commessa ecc..
 - c) contratto di lavoro con il quale si intende regolare l'attività di lavoro dipendente all'estero, se il richiedente l'autorizzazione non ha scelto la soluzione di regolare il rapporto di lavoro attraverso il rinvio al CCNL di categoria (vedi punto 3).
- 3) Lo schema di domanda allegato al D.M. 16.8.88 contiene varie ipotesi alternative utilizzare in relazione al richiedente l'autorizzazione.

Nel caso che la soluzione riguardi anche l'adozione del CCNL di categoria (il che consentirà un abbattimento dei tempi istruttori in conseguenza dell'eliminazione del tempo di esame del contratto di lavoro predisposto ad hoc) dovranno essere specificate nella domanda le integrazioni richieste, mentre il datore di lavoro potrà proporre altre eventuali integrazioni legate alla particolarità del rapporto esplicito all'estero (per es. condizione di accettazione del lavoratore da parte delle autorità del paese ospitante; risoluzione del R.L. per sopravvenuto non gradimento dell'autorità ospitante; risoluzione per guerra, ecc.); in particolare è importante specificare che le spese sanitarie saranno anticipate dal datore di lavoro anche nel caso di stipula di polizza per detti rischi e di provvedere per i rischi di viaggio polizze con capitali (non massimali) assicurati non inferiori a 77.468,54 e 67.140 EURO per invalidità e morte. Inoltre, alla fine dell'istanza, occorre indicare il Foro italiano competente per eventuali controversie e l'indirizzo della richiedente completo di n° telefonico e di fax , ove l'istanza non sia stata redatta su carta intestata.

RICHIESTE PROVENIENTI DA SOCIETA' ESTERE

- 4) Nel caso che la richiesta di assunzione riguardi Società costituite all'estero, alla documentazione prima riportata occorrerà aggiungere il mandato a soggetto residente in Italia, nonché accettazione per atto pubblico.
Non occorre il contratto d'appalto se l'attività dei lavoratori da assumere si svolgerà solo presso la sede della richiedente (mandante); occorre l'appalto, ove si tratti di opere da eseguire presso terzi.

PROCEDURE D'URGENZA

- 5) Si chiarisce che le facoltà previste all'art. 2, 5° e 6° comma della legge 398/87 (**procedure d'urgenza possono essere esercitate solo dai richiedenti che hanno proposto il contratto-tipo per il deposito e che in proposito hanno già ricevuto dal Ministero del Lavoro lettera di avvenuta acquisizione in deposito.**)
La fruizione della procedura di urgenza da parte di coloro che non ne hanno i requisiti o l'invio all'estero dei lavoratori senza l'autorizzazione, sono sanzionati con ammenda da 258.3 EURO a 1033 EURO e, nei casi più gravi, con arresto da 3 mesi a un anno (art. 2 bis, punto 2, legge 398/87).